



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168
☎ 035 927200 📠 035 925024
e-mail: bgic891004@istruzione.it - pec: bgic891004@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icvillongo.it

Villongo,13/09/2018

Circ.n.11

A TUTTI I DOCENTI
SEDE

Oggetto: VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO. Deroghe art. 14 D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 e art.5 D.Lgs.62/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. N. 122/2009 prevede che “... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. ...”

Considerato che lo stesso articolo, come anche ribadito nella Circolare n. 20 del 4/03/2011, prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Visto i commi 1 e 2 del D.lgs.62/2017

COMUNICA

Che per gli studenti di tutte le classi, ai fini della valutazione finale, l'anno scolastico è considerato valido se risulterà frequentato per i 3/4 dell'orario annuale in base alla seguente tabella:

Monte ore totale annuale	Monte ore annuale necessario per la validità dell'a.s.	Ore annuali di assenze consentite
990	742,5	247,5

Qualora si dovesse superare il tetto massimo delle assenze consentite, ai fini della valutazione, saranno prese in considerazione le deroghe previste dal DPR 122 del 22/06/2009 e dal D.lgs.62/2017, per le seguenti motivazioni straordinarie:

a) motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) adeguatamente documentati a monte e giustificati di volta in volta con certificato medico;



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO

Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168

☎ 035 927200 📠 035 925024

e-mail: bgic891004@istruzione.it - pec: bgic891004@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.icvillongo.it

- b) visite specialistiche, accertamenti diagnostici e *day hospital* adeguatamente documentati a monte e giustificati di volta in volta con certificato medico;
- c) terapie e/o cure programmate;
- d) donazioni di sangue;
- e) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;
- g) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/2/1987);
- h) motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- i) impossibilità a raggiungere la sede scolastica per cause di forza maggiore (sciopero dei mezzi di trasporto, neve, frane).

I docenti coordinatori sono tenuti:

1. Alla custodia di tutte le giustificazioni
2. A informare i genitori e gli stessi alunni delle precise e vincolanti deroghe relative al computo delle assenze previste dall'art. 14 del D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 e dal d.Lgs.62/2017
3. A informare le famiglie sulle assenze dei figli tramite comunicazione scritta, che deve essere obbligatoriamente inviata se l'alunno rischia, per la mancata assiduità nella frequenza, di non essere ammesso allo scrutinio finale.

La dirigente scolastica

Maria Luisa Mastrogiovanni

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA